

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MANTOVA  
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

DEBITORI MUTUATARI

*attori*

contro

BANCA SPA MUTUANTE

*convenuta*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente controversia ha per oggetto la domanda proposta da DEBITORI nei confronti di BANCA SPA volta a far accertare l'applicazione di interessi usurari nei tassi applicati dalla banca in relazione al contratto di mutuo da essi sottoscritto, nonché la violazione da parte dell'istituto di credito delle norme in materia di trasparenza bancaria con conseguente nullità della clausola di determinazione dei tassi.

In particolare gli attori hanno esposto che in data 30.5.2003 la BANCA SPA MUTUATARIA aveva stipulato con la SOCIETÀ SRL contratto di mutuo ipotecario n. OMISSIS per la realizzazione di un complesso immobiliare composto da fabbricato suddiviso in otto appartamenti e otto villette a schiera ad uso abitativo ubicati nel comune di San Giorgio di Mantova;

la somma complessiva concessa a mutuo alla società costruttrice era di € 1.450.000,00;

hanno esposto altresì che in data 28.10.2005 era stato stipulato atto di frazionamento con determinazione dell'inizio dell'ammortamento di parte della somma erogata di € 500.000,00 e che alla data della 30.5.2006 il debito residuo risultava di € 538.600,00.

Hanno allegato che in data 23.6.2006 l'Impresa costruttrice aveva stipulato con gli odierni attori atto di assegnazione di alloggio n. OMISSIS e che, contestualmente all'assegnazione di una villetta, nello stesso atto pubblico era stato siglato l'accollo della corrispondente quota frazionata del mutuo originariamente stipulato e determinata come da atto successivo del 30.5.2006, precisando che la quota di mutuo assegnata a parte attrice era la numero 2, che l'importo finanziato era di € 160.000,00 e che la parte mutuataria si era impegnata a

*Sentenza, Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni n.472 del 2 maggio 2017*

rimborsare la somma anzidetta in 360 mensilità posticipate quindi in 30 anni, con concessione di ipoteca a favore dell'Istituto mutuante sull'edificio residenziale sito in Comune di San Giorgio di Mantova Via OMISSIS.

Hanno, infine, esposto che in data 16.9.2008 era intervenuta una rinegoziazione del mutuo, con trasformazione del tasso variabile al tasso fisso del 6,25%, rimanendo invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni originarie.

Ciò posto hanno dedotto gli attori l'usurarietà del tasso di mora previsto in contratto, nonché l'usurarietà del contratto con riguardo al Tasso effettivo di mora;

hanno dedotto altresì la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo per violazione dell'art. 117 TUB, allegando in particolare che il TAN indicato nel contratto del 4,75% era superiore all'ISC dichiarato del 3,99%, chiedendo il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT.

Hanno pertanto affermato di aver corrisposto alla banca una somma superiore al dovuto, deducendo il proprio diritto a vedersi restituita la differenza, trattandosi di somma indebitamente e illegittimamente incassata dalla Banca in forza di un piano di ammortamento illegale con riconoscimento del diritto di proseguire il pagamento del rimborso pluriennale secondo il piano di ammortamento riformulato fin dalla sua stipula in base al tasso minimo dei BOT.

Si è costituita in giudizio parte convenuta, eccependo in via preliminare l'intervenuta cessione dell'azienda da parte della BANCA SPA MUTUATARIA in risoluzione all'ente ponte "NUOVA BANCA SPA".

Parte convenuta ha eccepito altresì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova in favore del Tribunale di Ferrara, in forza di clausola derogativa della competenza per territorio risultante dai contratti bancari stipulati tra le parti, contestando nel merito le domande svolte da parte attrice.

Interrotto il processo per effetto dell'apertura della procedura di messa in liquidazione coatta amministrativa della BANCA SPA MUTUATARIA la causa è stata riassunta nei confronti di NUOVA BANCA SPA, costituitasi nel presente giudizio, facendo proprie le eccezioni, deduzioni, argomentazioni svolte da Cassa di Risparmio.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al CTU, parte attrice ha rinunciato alla richiesta di disporsi C.T.U. sul quesito la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come di seguito.

La domanda proposta dagli attori è infondata e deve essere respinta.

Innanzitutto deve essere respinta l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, per essere competente il Tribunale di Ferrara, eccezione che trova il proprio fondamento, nella prospettazione di parte convenuta, nell'art. 26 del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS (prodotto dalla banca quale doc. 2), estraneo al presente giudizio vertente sul distinto contratto di finanziamento (doc. 1 e 3 parte attrice).

Ciò posto, parte attrice ha dedotto innanzitutto la pattuizione, nel contratto di mutuo dedotto in lite, di interessi di mora usurari.

Deve preliminarmente evidenziarsi che, come la giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale ha del tutto condivisibilmente già avuto modo di chiarire, il patto moratorio di per sé è rilevante ai fini della integrazione di fattispecie di usura.

Ciò si desume innanzitutto dal dato normativo, posto che l'art. 1 del D.L. 394/2000 prevede espressamente che *"ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*) al contempo l'art. 1815 co. 2 c.c. si riferisce genericamente alla pattuizione di interessi usurari, senza nulla specificare in merito alla categoria degli stessi, e rimanda nel primo comma all'art. 1284 ai fini della determinazione del saggio; lo stesso art. 1224 c.c. qualifica il danno nelle obbligazioni pecuniarie in termini di *"interessi moratori"* così riproducendo la terminologia propria della normativa antiusura. Tale conclusione è stata fatta propria anche dalla Suprema Corte (Cassazione n. 5286/00; n. 5324/03; n. 350 /2013), osservandosi che stessa Banca d'Italia, nei chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3.7.2013, ha affermato che *"in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura"*.

Se dunque, il patto di mora è rilevante ai fini della normativa anti-usura, particolare attenzione deve essere posta alle modalità concrete di verifica della usurarietà del tasso convenuto.

Deve infatti osservarsi che **la pattuizione dell'interesse di mora è autonoma e peculiare** e ha la funzione di sanzionare il ritardo nell'adempimento; in altri termini, se in base alle norme sopra richiamate non può escludersi la rilevanza del patto moratorio ai fini della usura, neppure però si può dimenticare che lo stesso patto opera solo qualora una parte sia stata inadempiente e quindi ha una funzione ulteriore rispetto a quella di mera erogazione del credito.

Va altresì osservato che i TEGM rilevati dalla Banca d'Italia (che includono il tasso nominale e tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito) non comprendono gli interessi di mora, come espressamente indicato nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che *"i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento"*.

La Banca di Italia ha chiarito che ciò avviene perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo.

Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEGM potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

**Si pone quindi il problema di individuare quale sia la soglia dei suddetti interessi**, posto che il confronto con le rilevazioni trimestrali conduce ad affiancare interessi rilevati nella fase

*Sentenza, Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni n.472 del 2 maggio 2017*

fisiologica del rapporto con gli interessi invece applicati nell'ipotesi di inadempimento e con finalità sanzionatoria dello stesso, che è noto sono caratterizzati in concreto da un tasso più elevato. Proprio partendo da tale considerazione e dalla valutazione di iniquità di un mero confronto del tasso di mora con il tasso soglia rilevato per la categoria mutui, risulta più corretto, in assenza di rilevazioni trimestrali, fare riferimento ai risultati della rilevazione effettuata dalla Banca di Italia nel III trimestre 2001.

In particolare, infatti, lo stesso organo di vigilanza ha evidenziato che *“per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato ai singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”*.

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, **la Banca d'Italia adotta nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo** (Trib. Mantova sent. n. 297/2016, est. F. Arrigoni).

Ciò posto, secondo parte attrice, il tasso di mora al momento della stipula del contratto è pari a 9%, mentre il tasso medio fissato per gli interessi corrispettivi dal d.m. di riferimento è pari a 4,16% (doc. 4 parte attrice);

pertanto è evidente come il tasso soglia fissato per gli interessi usurari al momento dell'accollo del mutuo da parte degli attori, calcolato, in applicazione dei sopra esposti principi, nella percentuale del 9,36% non sia superato dall'interesse di mora pattuito in contratto.

Ne deriva l'infondatezza della domanda.

Parte attrice ha altresì eccepito che nel contratto dedotto in lite risulterebbe un valore del *“tasso effettivo di mora”* superiore al tasso soglia usura.

La censura va respinta, non potendosi condividere la fondatezza del calcolo del tasso effettivo di mora (TEMO) indicato nella relazione di parte.

Esso viene determinato (secondo la formula inversa per determinare il tasso di interesse) moltiplicando gli interessi di mora (applicati sulla intera rata, composta di capitale e interesse) \* 36.000 e dividendo tale importo per la quota capitale moltiplicata per i giorni di mora (pag. 10 doc. 7 parte attrice).

E' pertanto evidente che mediante l'adozione della predetta formula il tasso di interesse risulti maggiore di quello nominalmente pattuito ove si osservi che mentre gli interessi di mora, al numeratore, sono determinati sull'intera rata (rata\*tasso di mora\*giorni di ritardo / 365) al denominatore il capitale è solo la quota capitale della rata, in violazione della previsione per la quale gli interessi di mora si applicano sulla intera rata scaduta e comparando elementi di per sé non omogenei.

Ciò chiarito, parte attrice ha proposto altresì eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per essere il TEAG dedotto in contratto superiore ISC.

*Sentenza, Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni n.472 del 2 maggio 2017*

La censura è infondata, non essendo idonea ad inficiare la validità del contratto o la corretta pattuizione dei tassi di interesse la doglianza di una non corretta indicazione dell'ISC nel rapporto dedotto in dire.

Infatti, il contratto di mutuo per cui è causa riporta l'indicazione dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento sicché deve ritenersi che il contenuto negoziale sia pienamente conforme a quello prescritto dall'art. 3 sezione 111, capitolo 1 titolo X delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia 25.7.2003 non essendo quindi configurabile alcuna nullità ex art. 117 comma 8 TUB.

La circostanza evidenziata da parte attrice appare, quindi, **del tutto ininfluenza**, considerandosi che l'ISC costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall'art. 9 sezione II capitoli 1 titolo X delle predette istruzioni della Banca d'Italia, **ma non un requisito tassativo**, indefettibile del regolamento negoziale giacché non richiamato dall'art. 3 sezione III, tanto che **anche l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento.** (Tribunale di Salerno 27.1.2017).

Da ultimo, la pretesa di parte attrice di fare ricalcolare gli interessi secondo il meccanismo di cui all'art. 117 D.Lgs. 385/1993 è parimenti infondata atteso che l'art. 117 co. 7 n. 2) TUB si riferisce chiaramente alle condizioni pubblicizzate e non a quelle pattuite.

Conclusivamente la domanda di parte attrice va integralmente respinta.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria e della ridotta attività relativa alla fase decisoria della presente controversia che viene definita ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- . Respinge le domande proposte dagli attori;
- . Condanna DEBITORI MUTUANTI a rimborsare a BANCA MUTUATARIA SPA le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi oltre iva e c.p.a. se dovute e oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.

Mantova, 2 maggio 2017

**Il Giudice  
Dott.ssa Laura Fioroni**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*